

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno

9 aprile 2014

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore, tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen** 1

2014/194/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo** 2

2014/195/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2014, che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca ⁽¹⁾** 4

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli** 7
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁾** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 356/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	41
---	----

Rettifiche

★ Rettifica della decisione 2010/282/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (GU L 125 del 21.5.2010)	43
★ Rettifica della decisione 2010/283/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio (GU L 125 del 21.5.2010)	43
★ Rettifica della decisione 2010/284/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca (GU L 125 del 21.5.2010)	44
★ Rettifica della decisione 2010/285/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania (GU L 125 del 21.5.2010)	44
★ Rettifica della decisione 2010/286/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia (GU L 125 del 21.5.2010)	45
★ Rettifica della decisione 2010/287/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi (GU L 125 del 21.5.2010)	45
★ Rettifica della decisione 2010/288/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (GU L 125 del 21.5.2010)	46
★ Rettifica della decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (GU L 125 del 21.5.2010)	47
★ Rettifica della decisione 2010/290/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (GU L 125 del 21.5.2010)	48
★ Rettifica della decisione 2010/291/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia (GU L 125 del 21.5.2010)	49

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore, tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen

La suddetta convenzione ⁽¹⁾ è stata firmata a Bruxelles il 22 settembre 2011. Poiché le procedure necessarie all'entrata in vigore della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sono state espletate il 24 marzo 2014, l'accordo entrerà in vigore per la Repubblica d'Islanda il 1° maggio 2014, conformemente all'articolo 7 della convenzione stessa.

⁽¹⁾ GUL 103 del 13.4.2012, pag. 4.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**dell'11 febbraio 2014****relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo**

(2014/194/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è aperto alla partecipazione dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia e della Svizzera in veste di osservatori. Inoltre, devono essere presi accordi per specificare, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo.
- (2) Il 27 gennaio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (l'«Accordo»). I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il 28 giugno 2013.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato.
- (4) Come indicato al considerando 21 del regolamento (UE) n. 439/2010, il Regno Unito e l'Irlanda partecipano a tale regolamento e sono vincolati dallo stesso. Detti paesi dovrebbero pertanto dare attuazione all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 439/2010, prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione.
- (5) Come indicato al considerando 22 del regolamento (UE) n. 439/2010, la Danimarca non partecipa a tale regolamento e non è vincolata dallo stesso. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo, a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GUL 132 del 29.5.2010, pag. 11).

⁽²⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato assieme alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2014**

che autorizza gli Stati membri a firmare, ratificare o aderire all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)**(2014/195/UE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario che l'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo miri a migliorare la sicurezza marittima.
- (2) Il 2 aprile 1993 è stato adottato il protocollo di Torremolinos relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca («protocollo di Torremolinos»).
- (3) La direttiva 97/70/CE ⁽¹⁾ del Consiglio stabilisce norme di sicurezza basate sul protocollo di Torremolinos per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, tenendo pienamente conto, per quanto necessario, delle circostanze regionali e locali.
- (4) Il protocollo di Torremolinos non è entrato in vigore, poiché i requisiti minimi necessari in termini di ratifica non sono mai stati raggiunti.
- (5) Al fine di stabilire, di comune accordo e sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), norme quanto più rigorose possibili per la sicurezza delle navi da pesca, che possano essere attuate da tutti gli Stati interessati, l'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca («accordo»), è stato adottato l'11 ottobre 2012. L'accordo è aperto alla firma dall'11 febbraio 2013 al 10 febbraio 2014 e resterà successivamente aperto all'adesione.
- (6) Le disposizioni dell'accordo rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di sicurezza delle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri.
- (7) L'Unione non può divenire parte contraente dell'accordo, poiché solo gli Stati possono farne parte.
- (8) È nell'interesse della sicurezza marittima e della concorrenza leale che gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, ratifichino l'accordo o vi aderiscano, in modo da garantire l'entrata in vigore delle disposizioni del protocollo di Torremolinos. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo, sarà possibile aggiornare, mediante proposte trasmesse all'IMO, una serie di disposizioni del protocollo di Torremolinos divenute obsolete in seguito all'adozione della direttiva 97/70/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1).

- (9) È quindi opportuno che il Consiglio autorizzi gli Stati membri le cui navi da pesca battenti la propria bandiera, che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo e che operano nelle loro acque interne o nel loro mare territoriale o che sbarcano le loro catture nei loro porti, a firmare e ratificare l'accordo o ad aderirvi nell'interesse dell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, al fine di salvaguardare gli attuali livelli di sicurezza previsti dalla direttiva 97/70/CE, è opportuno che, al momento della firma dell'accordo e del deposito dei propri strumenti di ratifica o di adesione, gli Stati membri rilascino una dichiarazione attestante che le esenzioni previste dall'accordo nelle regole 1(6) e 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo, in relazione alle ispezioni annuali e a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, rispettivamente, sono escluse dall'applicazione. Inoltre, è opportuno che tale dichiarazione stabilisca che le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nelle acque territoriali o interne degli Stati membri, o che sbarcano le catture nei loro porti siano soggette alle norme di sicurezza previste dalla direttiva 97/70/CE e che le esenzioni previste dall'accordo ai sensi della regola 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo non saranno accettate in relazione alle suddette navi da pesca di paesi terzi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a firmare, firmare e ratificare o aderire, come opportuno, all'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.

Articolo 2

Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie per depositare, entro un tempo ragionevole e, se possibile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione, i propri strumenti di ratifica dell'accordo o di adesione al medesimo presso il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

All'atto della firma, della ratifica o dell'adesione all'accordo, gli Stati membri depositano inoltre la dichiarazione di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

A. TSAFTARIS

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DA DEPOSITARE A CURA DEGLI STATI MEMBRI ALL'ATTO DELLA FIRMA, DELLA RATIFICA O DELL'ADESIONE ALL'ACCORDO DI CITTÀ DEL CAPO DEL 2012 SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PROTOCOLLO DEL 1993 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI TORREMOLINOS DEL 1977 SULLA SICUREZZA DELLE NAVI DA PESCA

Nell'ambito di un'intesa regionale, autorizzata a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo di Torremolinos del 1993, *[inserire il nome dello Stato membro]* è vincolato dalla pertinente legislazione dell'Unione europea, vale a dire la direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ⁽¹⁾. Di conseguenza, *[inserire il nome dello Stato membro]* applicherà le disposizioni relative alle norme di sicurezza del protocollo di Torremolinos alle navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 24 metri di paesi terzi che operano nelle sue acque territoriali o interne o che sbarcano le loro catture in uno dei suoi porti, nei termini previsti dalla citata direttiva.

Nell'ambito di detta intesa regionale, sono esclusi dall'applicazione delle esenzioni contemplate nella regola 1(6) del Capitolo I dell'allegato dell'accordo di Città del Capo, in relazione alle ispezioni annuali, e nella regola 3(3) del citato Capitolo I dell'allegato, in relazione a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, lo Stato membro depositario e le navi da pesca di paesi terzi di lunghezza pari o superiore a 24 metri che operano nella zona di pesca comune o nella zona economica esclusiva dello Stato membro depositario o sbarcano catture nei suoi porti. Non sono accettate le esenzioni concesse a norma della regola 3(3) del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo di Città del Capo relative a una zona di pesca comune o a una zona economica esclusiva, per le navi da pesca che rientrano nel campo di applicazione della regola 1 del Capitolo 1 dell'allegato dell'accordo di Città del Capo.

⁽¹⁾ GU UE L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 354/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2014

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base per quanto riguarda la produzione agricola. Il regolamento (CE) n. 889/2008 ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione di tali requisiti.
- (2) Il regolamento (CE) n. 834/2007, all'articolo 12, ammette l'uso di fattori di produzione agricoli quali concimi, ammendanti del terreno e prodotti fitosanitari a determinate condizioni e solo se ne è stato autorizzato l'impiego nella produzione biologica. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del suddetto regolamento, gli Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione i fascicoli al fine di poter inserire determinati prodotti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (di seguito «EGTOP»).
- (3) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP ⁽³⁾, il quale ha concluso, riguardo ai concimi e agli ammendanti del terreno, che le sostanze digestato da biogas, proteine idrolizzate da sottoprodotti di origine animale, leonardite, chitina e sapropel sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica, tali sostanze dovrebbero essere incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.
- (4) In base alle raccomandazioni formulate dall'EGTOP, il limite «0» per il cromo VI relativo a determinate sostanze elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere sostituito da «non rilevabile».
- (5) In merito ai prodotti fitosanitari, nelle raccomandazioni ⁽⁴⁾ l'EGTOP ha concluso che le sostanze grasso di pecora, laminarina e silicato d'alluminio (caolino) sono conformi agli obiettivi e ai principi dell'agricoltura biologica. Tali sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 per essere impiegate a determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Relazione finale:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

⁽⁴⁾ Relazione finale:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

- (6) Per quanto riguarda la legislazione orizzontale sui prodotti fitosanitari, il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito un elenco a livello UE delle sostanze attive precedentemente incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e delle sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È opportuno allineare le parti pertinenti dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 a tale elenco. In particolare la gelatina, il rotenone estratto da *Derris* spp., *Lonchocarpus* spp. e *Therphrosia* spp., il fosfato di diammonio, l'ottanoato di rame, l'allume di potassio (solfato di alluminio, kalinite), gli oli minerali e il permanganato di potassio dovrebbero essere eliminati dall'allegato.
- (7) Per quanto riguarda le sostanze attive lecitina, quassia estratta da *Quassia amara* e idrossido di calcio le cui richieste di approvazione sono state già trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno in questa fase mantenerle in via eccezionale nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008 fino alla conclusione della loro valutazione. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotterà le misure del caso in merito alla presenza delle tre sostanze in questione nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.
- (8) Alla luce della succitata legislazione orizzontale, è anche opportuno adattare denominazione, descrizione, requisiti di composizione e condizioni per l'uso di talune sostanze e microrganismi elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, segnatamente riguardo a oli vegetali, microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie, feromoni, rame, etilene, olio di paraffina e bicarbonato di potassio.
- (9) L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ per aggiornare i riferimenti agli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008, che è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012. Nel testo modificato dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 i prodotti omeopatici sono stati omessi per errore. Questi prodotti, poiché figuravano in tale articolo prima della modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, devono esservi reinseriti.
- (10) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012, le precedenti voci fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato sono state per errore sostituite da una descrizione generica, ossia fosfato defluorato. Tuttavia, il fosfato defluorato non equivale ai prodotti fosfato monocalcico defluorato e fosfato bicalcico defluorato. Questi due prodotti dovrebbero pertanto essere reinseriti nell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008, sopprimendo il fosfato defluorato.
- (11) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ ha soppresso la precedente approvazione della clinoptilolite concessa dal regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione ⁽⁶⁾, ne ha ampliato l'uso come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e ne ha cambiato il codice, ora 1g568. Pertanto, al fine di consentire un uso continuativo della clinoptilolite nella produzione biologica, occorre adattare l'allegato VI del regolamento (CE) n. 889/2008 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013.
- (12) Il regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
- (13) Ai fini della certezza del diritto, la rettifica dell'articolo 24, paragrafo 2 e dell'allegato V del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 505/2012 della Commissione, del 14 giugno 2012, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 154 del 15.6.2012, pag. 12).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 651/2013 della Commissione, del 9 luglio 2013, che riguarda l'autorizzazione della clinoptilolite di origine sedimentaria come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e modifica il regolamento (CE) n. 1810/2005 (GU L 189 del 10.7.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Gli allegati I, II e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati conformemente ai punti 1, 2 e 4 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 889/2008

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è rettificato come segue:

1) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, sezione 1, e all'allegato VI, sezione 3, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura.»;

2) l'allegato V è modificato conformemente al punto 3 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica dal 16 giugno 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati I, II, V e VI del regolamento (CE) n. 889/2008 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

a) la riga relativa a «Rifiuti domestici compostati o fermentati» è sostituita dalla seguente:

«B	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Solo rifiuti domestici vegetali e animali. Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro. Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.
----	--	--

b) dopo la riga relativa a «Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata» è inserita la riga seguente:

«B	Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] (*) non devono provenire da allevamenti industriali. I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (**). Non applicabili alle parti commestibili della coltura.
----	--	---

(*) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(**) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

c) la riga relativa a «Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati» è sostituita dalla seguente:

«B	Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati: farina di sangue farina di zoccoli farina di corna farina di ossa, anche degelatinata farina di pesce farina di carne pennone lana pellami (1) peli e crini prodotti lattiero-caseari proteine idrolizzate (2)	(1) Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): non rilevabile. (2) Non applicabili alle parti commestibili della coltura.»
----	---	--

d) sono aggiunte le righe seguenti:

«B	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive.
B	Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e) del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (*), o da acquacoltura biologica.
B	Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (ad esempio sapropel)	Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce. Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico. Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio. Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile.

(*) Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).»;

2) l'allegato II è così modificato:

a) I punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sostanze di origine vegetale o animale

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	Insetticida
A	Cera d'api	Protezione potatura
B	Proteine idrolizzate tranne la gelatina	Sostanze attrattive, solo in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente elenco
A	Lecitina	Fungicida
B	Oli vegetali	Insetticida, acaricida, fungicida, battericida e inibitore della germogliazione Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (*)
A	Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	Insetticida
A	Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Insetticida, repellente

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

2. Microrganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le malattie

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Microrganismi	Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione non provenienti da OGM»

b) Il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Sostanze da utilizzare in trappole e/o distributori automatici

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Feromoni	Sostanze attrattive; sostanze che alterano il comportamento sessuale; solo in trappole e distributori automatici. Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (numeri 255, 258 e 259).
A	Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)	Insetticida; solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitis capitata</i> Wied.»

c) I punti 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico	Consentiti solo gli usi come battericida e fungicida nel limite massimo di 6 kg di rame per ettaro per anno. Per le colture perenni, in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg. Devono essere adottate misure di mitigazione del rischio, come la creazione di fasce tampone, per proteggere gli organismi acquatici e non bersaglio. Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 277).
A	Etilene	Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento di agrumi unicamente nell'ambito di una strategia mirante e prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle. È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni vanno limitate agli utilizzatori professionali.
A	Sale di potassio di acidi grassi (sapone molle)	Insetticida

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
A	Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Fungicida
A	Olio di paraffina	Insetticida, acaricida Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numeri 294 e 295).
A	Sabbia di quarzo	Repellente
A	Zolfo	Fungicida, acaricida
B	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora	Repellente Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini. Prodotti specificati nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (numero 249).

7. Altre sostanze

Autorizzazione	Denominazione	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
B	Silicato d'alluminio (caolino)	Repellente
A	Idrossido di calcio	Fungicida solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la <i>Nectria galligena</i>
B	Laminarina	Elicitore delle difese naturali delle piante. L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 <i>quinquies</i> o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 <i>quater</i> .
B	Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)	Fungicida e insetticida»

3) nell'allegato V, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. MATERIE PRIME DI ORIGINE MINERALE:

A	Conchiglie marine calcaree	
A	Maërl	
A	Litotamnio	
A	Gluconato di calcio	
A	Carbonato di calcio	
A	Fosfato monocalcico defluorato	
A	Fosfato bicalcico defluorato	
A	Ossido di magnesio (magnesio anidro)	

A	Solfato di magnesio	
A	Cloruro di magnesio	
A	Carbonato di magnesio	
A	Fosfato di calcio e di magnesio	
A	Fosfato di magnesio	
A	Mono sodio fosfato	
A	Fosfato di calcio e di sodio	
A	Cloruro di sodio	
A	Bicarbonato di sodio	
A	Carbonato di sodio	
A	Solfato di sodio	
A	Cloruro di potassio»	

- 4) Nell'allegato VI, punto 1, lettera d) «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti» la voce relativa alla clinoptilolite è sostituita dalla seguente:

Autorizza-zione	Numero di identificazione		Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
«B	1	1g568	Clinoptilolite di origine sedimentaria, [tutte le specie]»	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 355/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. Alla luce di nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo elencati in tale allegato, occorre apportare alcune modifiche all'elenco.
- (2) La Commissione ha esaminato le domande di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2012 ed entro il 31 ottobre 2013. È necessario inserire in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per le quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti contenga tutte le informazioni necessarie per ogni organismo di controllo e autorità di controllo per verificare se i prodotti immessi sul mercato dell'Unione sono stati controllati da un organismo di controllo o un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, l'«Institut für Marktökologie (IMO)» ha notificato alla Commissione la modifica della sua ragione sociale in «IMO Swiss AG», a partire dal 1° gennaio 2013. È necessario includere tale modifica nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (4) Come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione ⁽³⁾, il 30 aprile 2013 era la data limite per l'invio delle relazioni annuali inerenti al 2012 da parte degli organismi e delle autorità di controllo. Il «Center of Organic Agriculture in Egypt» non ha trasmesso la sua relazione annuale entro tale data. La Commissione, pur avendo concesso una proroga per l'invio della relazione annuale al suddetto «Center of Organic Agriculture in Egypt», non ha comunque ricevuto la relazione entro il 4 novembre 2013. In considerazione di ciò, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008 occorre ritirare il «Center of Organic Agriculture in Egypt» dall'elenco di cui all'allegato IV.
- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2013 della Commissione, del 20 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale (GU L 169 del 21.6.2013, pag. 51).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

(1) Nel testo relativo a «Abcert AG», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Azerbaijan	AZ-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Bielorussia	BY-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Georgia	GE-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-137	x	—	—	x	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-137	x	—	—	—	—	—
Moldova	MD-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Russia	RU-BIO-137	x	x	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-137	x	—	—	x	—	—»

(2) Il testo relativo a «Afrisco Certified Organic, CC» è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: 39 A Idol Road, Lynnwood Glen, Pretoria 0081, Sud Africa»

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Angola	AO-BIO-155	x	—	—	—	—	—
Botswana	BW-BIO-155	x	—	—	—	—	—
Lesotho	LS-BIO-155	x		—	—	—	—
Malawi	MW-BIO-155	x		—	—	—	—
Mozambico	MZ-BIO-155	x	—	—	x	—	—
Namibia	NA-BIO-155	x	—	—	—	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-155	x	—	—	x	—	—
Swaziland	SZ-BIO-155	x			x		
Zambia	ZM-BIO-155	x	—	—	—	—	—»
Zimbabwe	ZW-BIO-155	x					

(3) Nel testo relativo a «Agreco R.F. Göderz GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Azerbaijan	AZ-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Camerun	CM-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Moldova	MD-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-151	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-151	x	—	—	x	—	—»

(4) Il testo relativo a «Australian Certified Organic» è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: PO Box 810 — 18 Eton St, Nundah, QLD 4012, Australia»

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Indirizzo Internet: <http://www.aco.net.au>»

c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Australia	AU-BIO-107	—	x	—	x	—	x
Myanmar/Birmania	MM-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Cina	CN-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Isole Cook	CK-BIO-107	x	—	—	—	—	—
Fiji	FJ-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Isole Falkland	FK-BIO-107	—	x	—	—	—	—
Hong Kong	HK-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Corea del Sud	KR-BIO-107	—	—	—	x	—	—
Madagascar	MG-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Papua Nuova Guinea	PG-BIO-107	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Singapore	SG-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Taiwan	TW-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Tonga	TO-BIO-107	x	—	—	x	—	—
Vanuatu	VU-BIO-107	x	—	—	x	—	—»

(5) Il testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH» è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania»

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Algeria	DZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Angola	AO-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Armenia	AM-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Azerbaijan	AZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Bielorussia	BY-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Bolivia	BO-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Botswana	BW-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Myanmar/Birmania	MM-BIO-141	x	—	x	x	—	—
Cambogia	KH-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ciad	TD-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Cile	CL-BIO-141	x	x	x	x	—	x
Cina	CN-BIO-141	x	x	x	x	x	x
Colombia	CO-BIO-141	x	x	—	x	—	—
Costa Rica	CR-BIO-141	—	—	x	—	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-141	x	—	—	x	x	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Cuba	CU-BIO-141	x	x	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-141	x	x	x	x	x	—
Egitto	EG-BIO-141	x	—	—	x	—	—
El Salvador	SV-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Etiopia	ET-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Georgia	GE-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Ghana	GH-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Guatemala	GT-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Haiti	HT-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Hong Kong	HK-BIO-141	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-141	—	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-141	x	x	—	x	—	—
Giappone	JP-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Kenya	KE-BIO-141	—	—	—	x	—	—
Kosovo ⁽¹⁾	XK-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Kirghizistan	KG-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Laos	LA-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Lesotho	LS-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Malawi	MW-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Moldova	MD-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Montenegro	ME-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Mozambico	MZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Namibia	NA-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Nicaragua	NI-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Oman	OM-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Panama	PA-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Perù	PE-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Filippine	PH-BIO-141	x	—	x	x	—	—
Russia	RU-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Arabia Saudita	SA-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Senegal	SN-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Corea del Sud	KR-BIO-141	x	—	x	x	x	—
Sri Lanka	LK-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Sudan	SD-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Swaziland	SZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Polinesia francese	PF-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Taiwan	TW-BIO-141	x	—	x	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-141	x	—	x	x	x	—
Turchia	TR-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Uganda	UG-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-141	x	—	—	x	x	—
Emirati arabi uniti	AE-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-141	x	x	—	x	x	—
Venezuela	VE-BIO-141	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-141	x	—	x	x	—	—

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»

c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III»

(6) Nel testo relativo a «Balkan Biocert Skopje», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, ex Repubblica iugoslava di Macedonia»

(7) Nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l»,

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Brasile	BR-BIO-132	x			x		
Myanmar/Bir-mania	MM-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Cambogia	KH-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Cina	CN-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Polinesia francese	PF-BIO-132	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Laos	LA-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-132	x	x	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-132	x	—	—	x	—	—
San Marino	SM-BIO-132	—	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-132	x	x	—	—	—	—
Corea del Sud	KR-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-132	x	x	—	x	—	—
Togo	TG-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-132	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-132-	x	—	—	x	—	—»

b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III»

(8) Nel testo relativo a «BioGro New Zealand Limited», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Fiji	FJ-BIO-130	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-130	—	—	—	x	—	—
Niue	NU-BIO-130	x	—	—	x	—	—
Samoa	WS-BIO-130	x	—	—	x	—	—
Vanuatu	VU-BIO-130	x	—	—	x	—	—»

(9) Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Armenia	AM-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Albania	AL-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Azerbaijan	AZ-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Benin	BJ-BIO-161	x	—	—	—	—	—
Brasile	BR-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Burkina Faso	BF-BIO-161	x	—	—	—	—	—
Cuba	CU-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Etiopia	ET-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Georgia	GE-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Kenya	KE-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Kosovo ⁽¹⁾	XK-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Kirghizistan	KZ-BIO-161	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Libano	LB-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Moldova	MD-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Senegal	SN-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Corea del Sud	KR-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Tagikistan	TJ-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-161	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-161	x	—	—	x	—	—

(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo».

(10) Nel testo relativo a «CCPB Srl», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Cina	CN-BIO-102	x	—	—	x	—	—
Egitto	EG-BIO-102	x	—	—	x	—	—
Iraq	IQ-BIO-102	x	—	—	—	—	—
Libano	LB-BIO-102	x	—	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-102	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-102	x	—	—	x	—	—
San Marino	SM-BIO-102	x	—	—	x	—	—
Siria	SY-BIO-102	x	—	—	—	—	—
Turchia	TR-BIO-102	x	—	—	x	—	—»

(11) Il testo relativo a «Center of Organic Agriculture in Egypt» è soppresso.

(12) Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Azerbaijan	AZ-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Benin	BJ-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Bolivia	BO-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Burkina Faso	BF-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Bhutan	BT-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Cile	CL-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Cina	CN-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Colombia	CO-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Egitto	EG-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Etiopia	ET-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-140	x					
Grenada	GD-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Giamaica	JM-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Kenya	KE-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-140	x	x	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Mali	ML-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Moldova	MD-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Papua Nuova Guinea	PG-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Perù	PE-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Ruanda	RW-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Arabia Saudita	SA-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Senegal	SN-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Singapore	SG-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Santa Lucia	LC-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Taiwan	TW-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Togo	TG-BIO-140	x	—	—	x	—	—
Uganda	UG-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-140	x	x	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-140	x	x	—	x	—	—»

(13) Nel testo relativo a «Certisys», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Benin	BJ-BIO-128	x	—	—	x	—	—
Burkina Faso	BF-BIO-128	x	—	—	x	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-128	x	—	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-128	x	—	—	x	—	—
Mali	ML-BIO-128	x	—	—	x	—	—
Senegal	SN-BIO-128	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-128	x	—	—	x	—	—
Togo	TG-BIO-128	x	—	—	x	—	—»

(14) Dopo il testo relativo a «Certisys», è inserito il seguente testo relativo a «Company of Organic Agriculture in Palestine»:

«Company of Organic Agriculture in Palestine

1. Indirizzo: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina

2. Indirizzo Internet: <http://coap.org.ps>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Territorio palestinese occupato	PS-BIO-163	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

(15) Nel testo relativo a «Control Union Certifications», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Afghanistan	AF-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Albania	AL-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Bermuda	BM-BIO-149	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bhutan	BT-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Burkina Faso	BF-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Myanmar/Birmania	MM-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Cambogia	KH-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Cina	CN-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Colombia	CO-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Egitto	EG-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Etiopia	ET-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Guinea	GN-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Hong Kong	HK-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Corea del Sud	KR-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Laos	LA-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Mali	ML-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Maurizio	MU-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Moldova	MD-BIO-149	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Mozambico	MZ-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Nigeria	NG-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Pakistan	PK-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Territorio palestinese occupato	PS-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Panama	PA-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Perù	PE-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Ruanda	RW-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Singapore	SG-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Sri Lanka	LK-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Siria	SY-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Timor Leste	TL-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Uganda	UG-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Emirati arabi uniti	AE-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-149	x	—	—	x	—	—
Zambia	ZN-BIO-149	x	—	—	x	—	—»

(16) Nel testo relativo a «Ecoglobe», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Armenia	AM-BIO-112	x	—	—	x	—	—
Bielorussia	BY-BIO-112	x	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-112	x	—	—	x	—	—
Pakistan	PK-BIO-112	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-112	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-112	x	—	—	x	—	—»

(17) Dopo il testo relativo a «Ecoglobe», è inserito il seguente testo relativo a «Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECO)»:

«**“Egyptian Center Of Organic Agriculture (ECO)”**

1. Indirizzo: 29 Yathreb St., Dokki 12311, Ciza Governorate, Egitto

2. Indirizzo Internet: <http://www.ecoa.com.eg/>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Egitto	EG-BIO-164	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

(18) Nel testo relativo a «Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonù», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Azerbaijan	AZ-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Etiopia	ET-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Georgia	GE-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-109	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Kirghizistan	KG-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Tagikistan	TJ-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-109	x	x	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-109	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-109	x	—	—	x	—	—»

- (19) Nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bahamas	BS-BIO-144	x	—	—	x	—	—
Cina	CN-BIO-144	x	—	x	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-144	x	—	x	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-144	x	—	x	—	—	—
Guatemala	GT-BIO-144	x	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-144	x	—	x	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-144	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-144	x	—	—	x	—	—
Nicaragua	NI-BIO-144	x	—	x	x	—	—
Perù	PE-BIO-144	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-144	x	—	x	x	—	—
El Salvador	SV-BIO-144	x	—	x	x	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-144	x	—	—	x	—	—
Taiwan	TW-BIO-144	x	—	x	x	—	—
Turchia	TR-BIO-144	x	—	—	x	—	—»

(20) Nel testo relativo a «IMO Control Private Limited»,

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Afghanistan	AF-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Bangladesh	BD-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Bhutan	BT-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-147	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-147	-	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Pakistan	PK-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Sri Lanka	LK-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-147	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-147	x	—	—	x	—	—»

b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III»

(21) Nel testo relativo a «IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd. Şti», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Afghanistan	AF-BIO-158	x	—	—	x	—	—
Azerbaijan	AZ-BIO -158	x	—	—	x	—	—
Georgia	GE-BIO-158	x	—	—	—	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-158	x	—	—	—	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-158	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Russia	RU-BIO-158	x	—	—	—	—	—
Tagikistan	TJ-BIO-158	x	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-158	x	—	—	x	—	—
Turkmenistan	TM-BIO-158	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-158	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-158	x	—	—	x	—	—»

(22) Nel testo relativo a «IMO Institut für Marktökologie GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Armenia	AM-BIO-146	x	—	—	—	—	—
Azerbaigian	AZ-BIO-146	x	—	—	—	—	—»

(23) Il testo relativo a «Institute for Marketecology (IMO)» è modificato come segue:

a) il nome «Institute for Marketecology (IMO)» è sostituito da «IMO Swiss AG»;

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Afghanistan	AF-BIO-143	x	x	—	x	—	—
Albania	AL-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Armenia	AM-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Azerbaigian	AZ-BIO -143	x	—	—	x	—	—
Bangladesh	BD-BIO-143	x	—	x	x	—	—
Bolivia	BO-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-143	x	x	x	x	—	x
Burkina Faso	BF-BIO-143	x	—	—	—	—	—
Camerun	CM-BIO-143	x	—	—	—	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Canada	CA-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Cile	CL-BIO-143	x	x	x	x	—	x
Cina	CN-BIO-143	x	x	—	x	—	x
Colombia	CO-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Repubblica democratica del Congo	CD-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-143	x	—	x	—	—	—
El Salvador	SV-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Etiopia	ET-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Georgia	GE-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Guatemala	GT-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Haiti	HT-BIO-143	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-143	—	—	x	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Giappone	JP-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Giordania	JO-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Kenya	KE-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Liechtenstein	LI-BIO-143	x	—	—	—	—	—
Mali	ML-BIO-143	x	—	—	—	—	—
Messico	MX-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Namibia	NA-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-143	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Nicaragua	NI-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Niger	NE-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Nigeria	NG-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Territorio palestinese occupato	PS-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Pakistan	PK-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Perù	PE-BIO-143	x	—	x	x	—	—
Filippine	PH-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-143	x	—	—	x	—	x
Ruanda	RW-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Sierra Leone	SL-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Singapore	SG-BIO-143	—	—	—	x		
Sud Africa	ZA-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Sri Lanka	LK-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Sudan	SD-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Suriname	SR-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Siria	SY-BIO-143	x	—	—	—	—	—
Tagikistan	TJ-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Taiwan	TW-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Togo	TG-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Uganda	UG-BIO-143	x	—	—	x	—	x
Ucraina	UA-BIO-143	x	x	—	x	—	x
Emirati arabi uniti	AE-BIO-143	—	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-143	x	—	—	x	—	x

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Venezuela	VE-BIO-143	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-143	x	—	x	x	—	—»

(24) Nel testo relativo a «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Armenia	AM-BIO-115	—	x	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Etiopia	ET-BIO-115	x	—	—	—	—	—
Iran	IR-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Giappone	JP-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-115	x	—	—	—	—	—
Libano	LB-BIO-115	—	—	—	x	—	—
Madagascar	MG-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-115	—	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-115	x	x	—	x	—	—
Moldova	MD-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-115	x	x	—	x	—	—
San Marino	SM-BIO-115	—	—	—	x	—	—
Senegal	SN-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Sri Lanka	LK-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Siria	SY-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-115	—	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Emirati arabi uniti	AE-BIO-115	x	x	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Uruguay	UY-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-115	x	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-115	—	—	—	x	—	—»

(25) Nel testo relativo a «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Egitto	EG-BIO-136	x	x	—	x	—	—
Libano	LB-BIO-136	x	x	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-136	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-136	x	—	—	x	—	—
Siria	SY-BIO-136	x	—	—	—	—	—
Tunisia	TN-BIO-136	—	x	—	—	—	—
Turchia	TR-BIO-136	x	x	—	x	—	—»

(26) Il testo relativo a «LACON GmbH» è modificato come segue:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germania»

b) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Azerbaijan	AZ-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Bangladesh	BD-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-134	—	x	—	—	—	—
Burkina Faso	BF-BIO-134	x	x	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-134	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-134	—	x	—	x	—	—
Kazakhstan	KZ-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Madagascar	MG-BIO-134	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Mali	ML-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Messico	MX-BIO-134	x	x	—	—	—	—
Marocco	MA-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Namibia	NA-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Serbia	RS-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Sud Africa	ZA-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Togo	TG-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Emirati arabi uniti	AE-BIO-134	—	—	—	x	—	—»

(27) Nel testo relativo a «NASAA Certified Organic Pty Ltd», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Indonesia	ID-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Malaysia	MY-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Papua Nuova Guinea	PG-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Samoa	WS-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Singapore	SG-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Isole Salomone	SB-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Sri Lanka	LK-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Timor Leste	TL-BIO-119	x	—	—	x	—	—
Tonga	TO-BIO-119	x	—	—	x	—	—»

(28) Nel testo relativo a «Onecert, Inc.»,

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Nepal	NE-BIO-152	x	—	—	x	—	—
Samoa	WS-BIO-152	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-152	—	—	—	x	—	—
Thailandia	TH-BIO-152	x			x		
Uganda	UG-BIO-152	x			x		
Emirati arabi uniti	AE-BIO-152	—	—	—	x	—	—
Vietnam	VN-BIO-152	x			x»		

b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III»

(29) Nel testo relativo a «Oregon Tilth», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bolivia	BO-BIO-116	x	—	—	—	—	—
Canada	CA-BIO-116	—	—	—	x	—	—
Cile	CL-BIO-116	x	—	—	x	—	—
Cina	CN-BIO-116	—	—	—	x	—	—
Honduras	HN-BIO-116	—	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-116	x	—	—	x	—	—
Panama	PN-BIO-116	x	—	—	x	—	—»

(30) Nel testo relativo a «Organización Internacional Agropecuaria», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Argentina	AR-BIO-110	—	—	x	—	—	—
Brasile	BR-BIO-110	x	—	—	—	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Messico	MX-BIO-110	x	—	—	x	—	—
Panama	PA-BIO-110	x	—	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-110	x	x	—	x	—	—»

(31) Nel testo relativo a «TÜV Nord Integra», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Burkina Faso	BF-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Camerun	CM-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Egitto	EG-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Giordania	JO-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Madagascar	MG-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Mali	ML-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Curaçao	CW-BIO-160	x	—	—	x	—	—
Senegal	SN-BIO-160	x	—	—	x	—	—»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 356/2014 DELLA COMMISSIONE**dell'8 aprile 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	62,5
	TN	103,1
	TR	86,3
	ZZ	84,0
0707 00 05	EG	170,1
	MA	44,0
	TR	125,6
	ZZ	113,2
0709 93 10	MA	39,8
	TR	99,3
	ZZ	69,6
0805 10 20	EG	40,9
	IL	67,4
	MA	49,0
	TN	44,8
	TR	65,9
	ZZ	53,6
0805 50 10	MA	63,6
	TR	78,8
	ZZ	71,2
0808 10 80	AR	87,4
	BR	88,4
	CL	108,1
	CN	62,5
	MK	23,6
	NZ	130,3
	US	162,8
	ZA	108,1
0808 30 90	ZZ	96,4
	AR	101,1
	CL	132,2
	CN	81,0
	US	211,1
	ZA	94,5
	ZZ	124,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2010/282/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario e a pagina 32, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (2010/282/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria (2010/282/UE)»;

a pagina 33, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/283/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario e a pagina 34, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio (2010/283/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Belgio (2010/283/UE)»;

a pagina 35, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/284/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario e a pagina 36, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca (2010/284/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella Repubblica ceca (2010/284/UE)»;

a pagina 37, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/285/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario e a pagina 38, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania (2010/285/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania (2010/285/UE)»;

a pagina 39, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/286/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario e a pagina 40, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia (2010/286/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia (2010/286/UE)»;

a pagina 41, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/287/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario:

anziché: «2010/287/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi»,

leggi: «2010/287/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi»;

a pagina 42, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi (2010/287/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nei Paesi Bassi (2010/287/UE)»;

a pagina 43, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/288/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario:

anziché: «2010/288/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo»,

leggi: «2010/288/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo»;

a pagina 44, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (2010/288/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Portogallo (2010/288/UE)»;

a pagina 45, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/289/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario:

anziché: «2010/289/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia»,

leggi: «2010/289/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia»;

a pagina 46, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (2010/289/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovenia (2010/289/UE)»;

a pagina 47, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/290/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario:

anziché: «2010/290/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia»,

leggi: «2010/290/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia»;

a pagina 48, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (2010/290/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia (2010/290/UE)»;

a pagina 49, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

Rettifica della decisione 2010/291/UE del Consiglio, del 19 gennaio 2010, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21 maggio 2010)

Nel sommario:

anziché: «2010/291/UE

Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009»,

leggi: «2010/291/UE

Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009»;

a pagina 50, il titolo:

anziché: «Decisione del Consiglio, del 19 gennaio 2010, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 (2010/291/UE)»,

leggi: «Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2009, che stabilisce se la Grecia ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 27 aprile 2009 (2010/291/UE)»;

a pagina 51, la formula conclusiva:

anziché: «Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO»,

leggi: «Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2009

Per il Consiglio

Il presidente

A. BORG».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT